

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 165)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SMURRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 AGOSTO 1968

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per la abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mese di maggio scorso la seconda Sezione del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, chiamata ad esprimere il prescritto parere sulle modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 1298 del 21 novembre 1966 e al successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 1127 del 24 ottobre 1967, in aderenza all'ordine del giorno, approvato il 9 marzo scorso dall'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati ed accettato dal Governo, con il quale veniva prospettata la necessità di una migliore disciplina degli esami di abilitazione per la scuola media, fra l'altro, propose che fosse modificato l'attuale ordinamento che limita nel tempo la possibilità

di partecipare agli esami di abilitazione per quanti siano in possesso di lauree ritenute non « specifiche ». A tal riguardo il Consiglio propose di rendere permanente il diritto di partecipare agli esami di abilitazione per i titolari di dette lauree purchè conseguite prima della entrata in vigore del decreto.

Con il presente disegno di legge, che accoglie le indicazioni del Consiglio superiore della Pubblica istruzione e le proposte di altro disegno di legge presentato nella passata legislatura relativo a lauree « aspecifiche », si vogliono eliminare delle restrizioni a danno di alcune categorie di laureati, dando ad esse il riconoscimento dei diritti acquisiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I titoli di ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento per le classi di cui alla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, numero 972, riportati nel prospetto annesso all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, i quali non figurano nella tabella B di detto decreto, conservano la loro validità, senza limitazione di tempo, ai fini dell'ammissione alle classi di esame di abilitazione all'insegnamento nella scuola media, secondo la corrispondenza stabilita nel prospetto medesimo, purchè coloro che ne siano in possesso abbiano prestato almeno tre anni di servizio, compreso l'anno scolastico 1967-1968, nella stessa disciplina nella scuola media, con qualifica non inferiore a « valente ».

Art. 2.

L'ammissione alla Classe III della tabella B per l'abilitazione all'insegnamento di matematica e delle osservazioni ed elementi di Scienze naturali, è consentita, senza limitazione di tempo, a coloro che siano in possesso delle lauree di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, purchè abbiano prestato servizio per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1967-68, nella stessa disciplina nella scuola media statale, con qualifica non inferiore a « valente ».